



# LA COMMARA & PARTNERS

## STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

### ROMA

Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197  
tel.: +39 06 3218140  
www.studiolacommara.it

### MILANO

Via Sant'Andrea, 3 – 20121  
tel.: +39 02 76013359  
in partnership with: PG Legal



### Tax Newsletter n. 3 – Marzo 2020

#### Le News di questo mese:

1. **COVID-19: misure d'urgenza in aiuto dei contribuenti.**
2. **Bonus facciate – I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.**
3. **Ritenute sugli appalti – I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.**
4. **Adempimenti degli amministratori di condominio – Risoluzione n. 10/E del 27.2.2020.**
5. **Adesione al servizio di consultazione e – fatture.**
6. **Ricerca e sviluppo: le attività innovative.**

## 1. COVID-19 – MISURE D'URGENZA IN AIUTO DEI CONTRIBUENTI

La drammatica progressione della diffusione del Covid-19 ha fino ad ora provocato, oltre agli immensi danni in termini di perdita di vite umane, notevoli problematiche economiche strutturali ad una parte ingente del sistema produttivo del nostro paese e, di conseguenza, un ulteriore aggravio per i contribuenti italiani nel far fronte ai propri obblighi tributari.



Tali circostanze del tutto emergenziali hanno condotto l'esecutivo all'emanazione di una serie di misure, racchiuse nel d.l. 2.03.2020, n. 9, volte da un lato ad una estensione delle tempistiche concernenti gli adempimenti tributari, dall'altro a fornire concrete misure di sostegno alle attività d'impresa.

In merito alle prime tipologie di misure, si evidenzia che gli adempimenti tributari, nonché i versamenti connessi alla pace fiscale, relativi ai comuni che rientrano nella c.d. "zona rossa", sono stati sospesi fino al 31.3.2020, mentre importanti dilazioni sono state introdotte nel calendario fiscale nazionale. Al riguardo si rileva:

- lo slittamento dal 7.3.2020 al 31.3.2020 del termine entro il quale i sostituti di imposta debbono trasmettere la Certificazione Unica;
- lo spostamento dal 28.2.2020 al 31.3.2020 del termine entro cui gli enti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, etc. etc.) devono inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata;
- il posticipo dal 15.4.2020 al 5.5.2020 del termine entro cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia delle Entrate;
- il rinvio dal 23.7.2020 al 30.9.2020 della scadenza per l'invio della dichiarazione 730 (si precisa, tuttavia, che sulla base delle delucidazioni fornite dai tecnici, tale procrastinazione non avrà ricadute sull'erogazione dei rimborsi in busta paga, che avverrà, in ogni caso, nella prima retribuzione utile).

Per quanto concernente, invece, la seconda tipologia di misure, finalizzate al sostegno diretto alle imprese in difficoltà, particolare rilevanza riveste l'intervento rivolto agli esercenti attività turistico-alberghiere, per i quali è stata disposta la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte operate per i dipendenti, così come dei contributi

assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio successivo, senza l'aggravio di interessi e sanzioni.

## 2. BONUS FACCIATE – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 14.2.2020, ha fornito utili chiarimenti su quelli che sono i presupposti per usufruire del c.d. "bonus facciate".

La Legge di Bilancio 2020 introduce la disciplina che riconosce una detrazione dall'imposta lorda del 90% delle spese sostenute, relative agli interventi ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B, così come previsto dal d.m. 2.4.1968, n. 1444.



Nella zona A sono ricomprese le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Nella zona B, invece, sono ricomprese le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore all'1,5 mc/mq.

Per la detrazione in questione non sono stati fissati dei limiti di spesa ammissibile, per cui chiaramente sarà facoltà dell'Amministrazione finanziaria verificare la coerenza tra spese sostenute e valore degli interventi.

Il “bonus facciate” è una detrazione d’imposta che viene riconosciuta sia ai fini IRPEF che IRES, per le spese documentate dal contribuente.

La detrazione spetta ai contribuenti indipendentemente dalla residenza nel territorio dello Stato, ma non può essere utilizzata da coloro che percepiscono redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a tassazione separata. Ove questi ultimi posseggano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, secondo l’Agenzia delle Entrate gli stessi potranno utilizzare il bonus facciate in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

In altre parole, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della norma le persone fisiche, (compresi gli esercenti arti e professioni), gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Con riguardo agli immobili detenuti dai soggetti titolari di reddito di impresa, occorre esprimere alcune considerazioni sulle imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni civilistiche ed ai principi contabili.

In considerazione del fatto che le società, le imprese individuali e gli enti commerciali hanno come criterio di redazione quello di competenza, ne consegue che le spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31.12.2020 sono quelle effettivamente sostenute nel 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e dalla data dei pagamenti.

Il diritto alla detrazione si ripartisce in dieci anni: nel 1° anno le imposte correnti possono tenere conto della detrazione e rilevate al netto della stessa, mentre per i 9 anni successivi, si registra un credito d’imposta nella voce C.II.5 *bis* “*Crediti Tributari*” dello stato patrimoniale, con contropartita, in avere, la voce 20 del conto economico, relativa alle imposte di esercizio.

Negli esercizi successivi, le imposte correnti e i debiti tributari vengono rilevati al lordo della detrazione: poi i debiti tributari sono ridotti del credito d’imposta ed il risconto è girocontato nella voce 20 del conto economico.

Diamo evidenza del fatto che qualora la società fosse in perdita in un dato esercizio, la detrazione non risulterebbe riconosciuta. Invero, in caso di perdita della detrazione, il risconto è imputato a diretta riduzione del credito.

L’impresa che evidenzia perdite recenti dovrà monitorare il credito d’imposta con periodicità annuale e sarà tenuta in nota integrativa a specificare il comportamento contabile adottato.

Per quel che concerne il profilo oggettivo, occorre sottolineare che la detrazione delle spese è relativa solamente agli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, mentre per gli interventi diversi restano applicabili le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica.

Infatti, la *ratio* della normativa risiede nell’importanza di fornire un incentivo agli interventi edili, volti al miglioramento degli edifici e finalizzati al decoro urbano.

### 3. RITENUTE SUGLI APPALTI – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 12.12.2020, chiarisce i nuovi obblighi relativi al versamento delle ritenute negli appalti.

Si ricorda che con il cd. Decreto Fiscale 2020 è stato introdotto il nuovo art. 17-bis nel d.lgs. n. 241/1997, il quale prevede *“a carico dei committenti di opere o servizi che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, l'obbligo di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio”*.



La citata circolare chiarisce ulteriormente che per riscontrare gli importi effettivamente versati, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, le deleghe di versamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati attraverso il codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Con la nuova norma si intende, dunque, contrastare l'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

In relazione alla soglia di euro 200.000 definita dal Decreto Fiscale 2020, la circolare in discorso ha precisato che, per evitare che tale limite venga aggirato attraverso il frazionamento dell'affidamento di opere o servizi sopra soglia in più subaffidamenti di

importi inferiori, tale soglia sarà verificata esclusivamente nel rapporto tra originario committente, anche se non rientrante nell'ambito di applicazione, ed affidatario.

#### **4. ADEMPIMENTI DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – RISOLUZIONE N. 10/E DEL 27.2.2020**

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte delle associazioni degli amministratori di condominio circa le difficoltà operative nella gestione delle utenze telematiche per la trasmissione delle dichiarazioni cui i condomini sono tenuti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti a mezzo della risoluzione n. 10/E del 27.2.2020.

I Condomini hanno i medesimi obblighi dei sostituti di imposta, così come previsti dall'art. 23 del d.P.R. n. 600/1973, tra cui la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche e dei modelli 770.

A tal proposito, nella prassi si sono registrati alcuni rallentamenti operativi, in quanto gli amministratori di condominio trasmettono le dichiarazioni attraverso intermediari abilitati, oppure per loro conto, utilizzando l'utenza propria di ciascun condominio.


La problematica è emersa per quei soggetti che rivestono il ruolo di amministratori di un numero consistente di condomini, che necessitano di accreditarsi ai sistemi telematici in relazione al numero dei condomini.

Tenendo conto delle difficoltà operative riscontrate, la citata risoluzione ha chiarito che *“con la nuova utenza telematica attribuita all'amministratore di condominio è possibile effettuare, altresì, tutte le comunicazioni già in carico direttamente agli amministratori di condominio come, ad esempio, quelle previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione”*.



## 5. ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E – FATTURE

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 99922 del 28.2.2020, ha comunicato che è consentito fino al 4.5.2020 aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture in formato elettronico oppure dei duplicati informatici. E' stato, dunque, nuovamente differito il termine per aderire al servizio di consultazione da parte degli operatori IVA, o degli intermediari abilitati delegati, delle fatture elettroniche emesse e ricevute. Nel suddetto provvedimento è, inoltre, previsto che i consumatori finali che abbiano effettuato l'adesione al servizio possono consultare le fatture ricevute a decorrere dal 1.3.2020.



## 6. RICERCA E SVILUPPO: LE ATTIVITÀ INNOVATIVE

In linea generale, si osserva che il credito di imposta rivisto dalla Legge di Bilancio 2020 (cfr. art. 1, comma 200) è riconosciuto in misura pari al:

- 12% della base di calcolo per attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
- 6% della base di calcolo per attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (10% nel caso in cui l'attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0);
- 6% della base di calcolo per attività di design e ideazione estetica, nel limite definito di 1,5 milioni di euro.

Ciò evidenziato, occorre analizzare le recenti restrizioni interpretative manifestate dall'Amministrazione finanziaria sul punto.

Con la risposta ad interpello n. 82/2020 l'Agenzia delle Entrate, richiamando il parere richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che non rientrano automaticamente nel campo di applicazione della disciplina agevolativa tutte le attività di carattere innovativo svolte dalle imprese, ma solo quelle che *“nell'ambito di un determinato progetto finalizzato all'introduzione di un nuovo prodotto (bene o servizio) o di un nuovo processo (di produzione di un prodotto) - ovvero finalizzato ad apportare significativi miglioramenti a prodotti o processi esistenti - si rendano necessarie per il*

*superamento di un problema o di un'incertezza scientifica o tecnologica, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico”*, per cui nel caso oggetto di interpello la stessa ha ritenuto che le attività di ricerca e sviluppo della contribuente, pur essendo caratterizzate da ampliamento delle conoscenze e della capacità dell'impresa stessa, non presentassero elementi innovativi relativi al settore merceologico del *retail food*. In conclusione, l'Agenzia ha dichiarato l'inammissibilità al beneficio delle relative spese sostenute dalla società istante.



In altre parole, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che le “*attività innovative*” debbano possedere specifici requisiti affinché possano essere considerate valide in relazione al riconoscimento del credito d'imposta.

Devono rientrare dunque, all'interno di un progetto che preveda la realizzazione di un nuovo prodotto o di un nuovo processo ovvero finalizzato al miglioramento di prodotti e/o processi già in essere.

Per prodotto o processo di produzione nuovo, si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, dal punto di vista di caratteristiche tecnologiche o di prestazioni o per altri elementi distintivi che caratterizzano in misura rilevante i settori di produzione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sottolineato, inoltre, l'esclusione di quelle attività che, pur essendo finalizzate all'ampliamento di conoscenze e capacità dell'impresa, derivino da investimenti che hanno sviluppato conoscenze già diffuse nell'impresa all'interno del settore di appartenenza.

Ad evidenziare la difficoltà di identificare un'attività innovativa da parte delle imprese è anche lo stesso Manuale di Frascati, il quale evidenzia che “*se è vero che non tutte le attività rientranti nel processo di innovazione possono essere classificate come attività di ricerca e sviluppo, è altrettanto vero che vi sono casi in cui è molto difficile distinguere, tra le varie attività svolte, quelle che devono essere considerate attività di ricerca e sviluppo da quelle che non rientrano in questa definizione*”.



Lo **Studio Legale e Tributario La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma e Milano, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza fiscale, legale e aziendale.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali, difesa del contribuente nelle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie ed alla Suprema Corte di Cassazione, operazioni societarie straordinarie e di M&A, nonché revisione legale e consulenza contabile. Ci occupiamo, inoltre, di consulenza ed assistenza processuale in materia di diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro. Il metodo utilizzato per la consulenza e difesa in giudizio è incentrato sulla relazione "personalizzata" con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche, e caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



*La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.*



**Edizione a cura dei professionisti:**

**Avv. Roberta Dorotea Roscigno**

**Avv. Emilio Costarella**

**Avv. Maria Paola Ferraro**

**Dott. Valentina Lupi**

**Dott. Carmen Esposito**

**Dott. Marco Caprini**



**LA COMMARA & PARTNERS**  
**STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO**

**CONTATTI:**

Roma: Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197 | tel: +39063218140

Milano: Via Sant'Andrea, 3 – 20121 | tel: +390276013359

[r.rosigno@studiolacommara.it](mailto:r.rosigno@studiolacommara.it)

[e.costarella@studiolacommara.it](mailto:e.costarella@studiolacommara.it)

[p.ferraro@studiolacommara.it](mailto:p.ferraro@studiolacommara.it)

[v.lupi@studiolacommara.it](mailto:v.lupi@studiolacommara.it)

[c.esposito@studiolacommara.it](mailto:c.esposito@studiolacommara.it)

[m.caprini@studiolacommara.it](mailto:m.caprini@studiolacommara.it)